

Allegato “C” all’atto rep. n. 38395, racc. n. 20883.

FONDAZIONE GERARDINO ROMANO - Ente del Terzo Settore

STATUTO

INDICE DEGLI ARTICOLI

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Art. 2) Sede

Art. 3) Scopo

Art. 4) Oggetto

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

Art. 6) Durata

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Art. 7) Patrimonio iniziale

Art. 8) Entrate

Art. 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Art. 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

Art. 11) Incremento del patrimonio

Art. 12) Salvaguardia del patrimonio

Art. 13) Divieto di distribuzione

Art. 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare

Titolo III – Sistema di governance

Art. 15) Organi

Sezione I – Consiglio Direttivo

Art. 16) Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 17) Composizione del Consiglio Direttivo

Art. 18) Gratuità dell'incarico

Art. 19) Durata della carica

Art. 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Art. 22) Responsabilità dei Consiglieri

Sezione II – Presidente, Vice Presidente, Segretario

Art. 23) Presidente e Vice Presidente

Art. 24) Segretario

Sezione III – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 25) Composizione dell'Organo di Controllo

Art. 26) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Art. 27) Durata in carica dell'Organo di Controllo

Art. 28) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

Art. 29) Compenso dell'Organo di Controllo

Art. 30) Esercizio della funzione di revisione legale

Art. 31) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Sezione IV – Consiglio Generale

Art. 32) Nomina

Art. 33) Competenze

Art. 34) Convocazione del Consiglio Generale

Art. 35) Funzionamento

Sezione V – Comitato Scientifico

Art. 36) Nomina

Art. 37) Competenze

Art. 38) Convocazione del Comitato Scientifico

Art. 39) Funzionamento

Sezione VI – Sostenitori e Benemeriti

Art. 40) Sostenitori

Art. 41) Benemeriti

Titolo IV – Bilanci, libri e scritture

Art. 42) Esercizi

Art. 43) Bilancio d'esercizio

Art. 44) Scritture contabili

Art. 45) Libri della Fondazione

Titolo V – Estinzione e scioglimento

Art. 46) Devoluzione del patrimonio

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita la fondazione denominata:

“FONDAZIONE GERARDINO ROMANO - Ente del Terzo Settore”

o, in forma abbreviata:

“FGR - ETS”

(d’ora innanzi, la “Fondazione”).

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa applicabile”).

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Telese Terme (Bn), alla piazzetta Gerardino Romano n. 15.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- promuovere la cittadinanza attiva e consapevole, la coesione e la protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria; e/o:

- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; e/o:
- di mutualità; e/o:
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*
- b) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi , nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, (art. 5, lett. e, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*
- c) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, (art. 5, lett. f, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*
- d) *formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lett. g, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*
- e) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*
- f) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 (art. 5, lett. i, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*

- g) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lett. k, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*
- h) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lett. l, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*
- i) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, lett. v, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*
- j) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (art. 5, lett. w, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);*

In particolare, a tal fine, la Fondazione intende:

- favorire, promuovere, sostenere e diffondere iniziative socio-culturali per valorizzare, anche in un'ottica di recupero, la funzione sociale delle arti, con particolare riguardo alla letteratura, alla musica, al teatro, al cinema, alla danza, alla grafica ed alle arti figurative ed applicative in genere;
- contribuire all'integrazione tra i linguaggi artistici ed i bisogni sociali, offrendo voce e consapevolezza di sé a persone altrimenti escluse dall'accesso alla comunicazione artistica, ed offrendo loro la possibilità concreta di partecipare attivamente e correttamente allo sviluppo territoriale in una prospettiva incline alla creatività individuale;
- promuovere ed organizzare eventi, incontri, simposi, convegni di studi, dibattiti, attività di approfondimento tematico, percorsi formativi, iniziative di cooperazione e di sostegno nel campo della solidarietà sociale al fine di garantire in ogni contesto la piena tutela dei valori della persona umana;
- sviluppare iniziative umanitarie indirizzate al recupero dei valori di legalità e giustizia.

4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

5.2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

5.3. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa.

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; qualora il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo III – Sistema di governance

Articolo 15) Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”);
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”)
- d) il Tesoriere;
- e) l’organo di Controllo;
- f) il revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- h) il Consiglio Generale;
- i) il Comitato Scientifico.

10

Sezione I – Consiglio Direttivo

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l’amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Generale, scegliendoli tra i Consiglieri, il Vice Presidente e il Segretario;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) proporre al Consiglio Generale i membri da nominare nell’Organo di Controllo;
- d) proporre al Consiglio Generale la nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, del Revisore Legale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio Generale;

- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) sottoporre al Consiglio Generale il bilancio d'esercizio;
- i) proporre al Consiglio Generale l'approvazione di ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) proporre al Consiglio Generale l'approvazione di modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare proporre al Consiglio Generale la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4 Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consiglio Generale e da un minimo di due ad un massimo di sei membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

17.2. I Consiglieri sono nominati dal Consiglio Generale tra i suoi membri.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 18) Gratuità dell'incarico

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso. Agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Articolo 19) Durata della carica

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. I Consiglieri in carica conservano la loro funzione fino a che il Consiglio Generale non avrà provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il Consiglio Generale non avrà provveduto alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4. I Consiglieri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i 2/3 dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

21.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.5. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.6. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.7. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.9. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

21.11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

21.12. Il verbale deve indicare la data della riunione e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei componenti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.13. Il verbale del Consiglio Direttivo, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione II – Presidente, Vice Presidente, Segretario

Articolo 23) Presidente e Vice Presidente

23.1. La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al Fondatore Felice Casucci.

23.2. Qualora il Fondatore, a suo insindacabile giudizio, non possa o non voglia per un periodo determinato o meno esercitare tale carica, il Consiglio Generale nomina fra i suoi membri il Presidente che dura in carica cinque anni e può essere confermato.

23.3 Il Fondatore potrà in qualsiasi momento revocare la decisione di cui al precedente punto 23.2 e riassumere la carica di Presidente vita sua durante.

23.4 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e il Consiglio Generale e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

23.5. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.6. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

23.7. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24) Segretario

24.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

24.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

24.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro Verbali del Consiglio Generale e, se richiesto, dei libri degli altri organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelli dell'Organo di Controllo.

Sezione III – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 25) Composizione dell'Organo di Controllo

25.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Generale all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Generale attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

25.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

25.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.4. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 26) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

26.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 27) Durata in carica dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

27.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 28) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

28.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale.

28.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

28.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

28.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

28.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

28.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

28.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

28.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

28.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 29) Gratuità dell'Organo di Controllo

29.1. Dalla nomina a componente dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso. Ai componenti spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Articolo 30) Esercizio della funzione di revisione legale

30.1. La funzione di revisione legale, qualora la stessa sia obbligatoria ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 31) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

31.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione IV – Consiglio Generale

Articolo 32) Nomina

32.1. Il Consiglio Generale è formato da un numero massimo di cento componenti.

Esso è composto dai fondatori e dalle altre persone nominate dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, tra coloro che possano validamente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione, che ne fanno richiesta scritta.

32.2. I membri del Consiglio Generale durano in carica cinque anni, con eccezione dei membri fondatori la cui carica, salvo rinuncia, è vitalizia.

32.3. Dalla nomina a membro del Consiglio Generale non consegue alcun compenso. Ai componenti il Consiglio Generale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Articolo 33) Competenze

33.1. Al Consiglio Generale compete di:

- a) nominare il numero ed i membri del Comitato Direttivo, designando, ove lo ritenga opportuno, tra gli stessi il Vice Presidente ed il Segretario, e disporre la revoca;
- b) nominare, su proposta del Presidente, i membri dello stesso Consiglio Generale, tra coloro che ne abbiano fatta richiesta scritta;
- c) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisione Legale;
- d) nominare i membri del Comitato Scientifico;
- e) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- f) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- g) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, modifiche allo Statuto;
- h) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza del Consiglio Generale.

Articolo 34) Convocazione del Consiglio Generale

34.1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i 2/3 dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

34.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

34.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti del Consiglio Generale e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

34.4. Il Consiglio Generale è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 35) Funzionamento

35.1. Il Consiglio Generale è validamente costituito qualora siano presenti in prima convocazione la maggioranza dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi membri.

35.2. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal componente più anziano d'età.

35.3. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

35.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

35.5. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

35.6. Il Consiglio Generale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

35.7. Le deliberazioni del Consiglio Generale devono constare da **verbale** sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

35.8. Il verbale deve indicare la data della riunione e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei componenti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

35.9. Il verbale relativo alle delibere del Consiglio Generale comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

35.10. Il verbale del Consiglio Generale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Generale.

Sezione V – Comitato Scientifico

Articolo 36) Nomina

36.1. Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre rappresentanti del mondo culturale che si sono distinti nelle tematiche oggetto di interesse della Fondazione, nominati dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente.

36.2. I membri del Comitato Scientifico durano in carica per tre esercizi.

36.3. Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri il Coordinatore.

36.4. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

36.5. I componenti del Comitato Scientifico incorreranno nella decadenza automatica dall'ufficio ricoperto qualora non partecipino ingiustificatamente a tre riunioni consecutive del proprio organo di appartenenza.

36.6. Dalla nomina a componente del Comitato Scientifico non consegue alcun compenso. Agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Articolo 37) Competenze

37.1. Il Comitato Scientifico può essere consultato periodicamente dagli altri organi della Fondazione circa l'attività della Fondazione stessa per fissare i programmi di lavoro, le iniziative e le manifestazioni di interesse della Fondazione.

Articolo 38) Convocazione del Comitato Scientifico

38.1. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente e/o dal Coordinatore ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno.

38.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

38.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Comitato almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

38.4. Il Comitato è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti.

Articolo 39) Funzionamento

39.1. Il Comitato Scientifico è validamente costituito qualora siano presenti almeno 1/3 dei suoi membri.

39.2. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Coordinatore o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal componente più anziano d'età.

39.3. Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

39.4. Il Comitato Scientifico può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Sezione VI – Sostenitori e Benemeriti

Articolo 40) Sostenitori

40.1. Presso la sede della Fondazione è istituito l'Albo dei Sostenitori nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che abbiano contribuito economicamente al perseguimento dei fini statutarie.

40.2. I sostenitori, ove non trattasi di membri del Consiglio Generale, hanno diritto alla partecipazione, senza potere deliberativo, alle adunanze dello stesso.

Articolo 41) Benemeriti

41.1 Presso la sede della Fondazione è istituito, inoltre, l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio Generale, le persone fisiche che si caratterizzano per l'alto contributo morale testimoniato nel corso della loro vita, in sintonia con le finalità statutarie della Fondazione.

Titolo IV – Bilanci, libri e scritture

Articolo 42) Esercizi

42.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 43) Bilancio d'esercizio

43.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 44) Scritture contabili

44.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 45) Libri della Fondazione

45.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'organo di Controllo;
- d) il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Generale;
- e) il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico.

45.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

45.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

45.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

45.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

45.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico è tenuto a cura dei membri del Comitato. I membri del Comitato ed il Presidente hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo V – Estinzione e scioglimento

Articolo 46) Devoluzione del patrimonio

46.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

F.to Maria Teresa Imparato

F.to Pasqualino Franco Notaio – impronta sigillo